

Tribunale di Treviso
Sezione seconda civile

P.U. N. 160-1/ /2023

Il giudice designato, dott.ssa Petra Uliana,
vista la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.
proposta da Mantellina Maria Concetta,
esaminata la relazione depositata dal Gestore nominato dall'OCC;
ritenuta la propria competenza in quanto il debitore risiede in Volpago del Montello;
ritenuto che la proposta sia ammissibile, in quanto corredata del piano riepilogato nella
relazione del Gestore, di documentazione idonea a ricostruire la situazione patrimoniale
e finanziaria del debitore e a comprovare la qualità di consumatore dall'istante in
relazione ai debiti maturati, fermo restando che, come affermato nel provvedimento del
24/7/2023, verrà liquidato dal G.D. ex art. 71 c.c.i.i. il compenso spettante all'OCC;
precisato che, in applicazione dei principi generali delle procedure concorsuali e quindi
del principio della *par condicio creditorum*, della concorsualità e dello spossessamento,
le ordinanze di assegnazione somme emesse a conclusione di procedure esecutive presso
terzi, nonché i contratti di cessione di crediti (futuri) sono inopponibili alla procedura e
non potranno più utilmente colpire neppure lo stipendio del debitore sottratto allo
spossessamento: i pagamenti posteriori al presente decreto, ove consentiti, si
risolverebbero in preferenziali e confliggenti con il principio della "*par condicio*";
ritenuto quindi che l'istanza di misure protettive ex art. 70, comma 4, c.c.i. debba essere
esaminata e accolta;
visto l'art. 70, commi 1, 2, 3 e 4 c.c.i.

P.Q.M.

Dispone

la pubblicazione della proposta e del piano (parte integrante della relazione del gestore)
nell'apposita area web del Tribunale e del Ministero della Giustizia, a cura del Gestore;
la comunicazione entro trenta giorni, a cura del Gestore, del presente decreto, della
proposta e del piano ai creditori, con l'avvertimento di cui all'art. 70, comma 2, c.c.i.
(onere del creditore di comunicare al gestore la propria pec) e dell'avvertimento di cui

all'art. 70, comma 3, c.c.i. (possibilità di presentare osservazioni alla pec del Gestore entro venti giorni decorrenti dalla comunicazione del Gestore);

dispone

che sino alla conclusione del procedimento, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né cautelari sul patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 70, comma 4, c.c.i.;

che in applicazione dei principi concorsuali sopra indicati i contratti di cessione di parte dello stipendio sono inopponibili alla procedura;

che il Gestore riferisca ai sensi dell'art. 70, comma 6, c.c.i., alla scadenza del termine assegnato ai creditori.

Treviso, 24/08/2023

Il Giudice Designato
dott.ssa Petra Uliana
